

4°) - a procedere alla identificazione ed alla descrizione delle porzioni di immobile, relativamente alle quali il mutuo e l'ipoteca dovranno essere frazionato e ripartito, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

5°) - ad autorizzare il Conservatore dei Registri immobiliari di Roma ad eseguire la formalità di frazionamento suddetta, nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di fatti eseguita presso la Conservatoria di Roma - in dipendenza del citato contratto 21 luglio 1950, rogito Buccari - il 25 luglio 1950 al n° 25158 del reg. d'ord. ed al n° 15144 del reg. part.;

6°) - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

7°) - a compiere quanto necessario per eseguire l'operazione nei termini stabiliti dal Consiglio, dando mandato - ove occorra - per l'attuazione di quanto sopra, ad uno o più procuratori che, muniti di